

<p><b>LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11 TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICAE REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA- ROMAGNA (abrogata)</b></p>	<p><b>LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N.11 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE</b></p>
<p><i>Art. 14 Salvaguardia delle condizioni sanitarie delle specie ittiche</i></p> <p>1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate a cura delle Commissioni ittiche di zona, o comunque sentito il parere delle stesse se costituite, nell'ambito degli orientamenti del Piano ittico regionale, nonché delle compatibilità risultanti dalla Carta ittica regionale ed essere autorizzate dal Presidente della provincia, previa certificazione sanitaria.</p> <p>2. Gli interventi tecnici e sanitari adottati dal Sindaco, sentito il Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale, a salvaguardia del patrimonio ittico, ivi compreso il divieto assoluto di pesca, a norma degli artt. 5 e 22 della L.R.4 maggio 1982, n. 19, devono essere comunicati ai Servizi regionali interessati, alle Province, ai Comuni, nonché alle Commissioni ittiche di bacino e di zona territorialmente competenti.</p> <p>3. La Giunta regionale promuove l'aggiornamento tecnico-scientifico, nella materia, dei veterinari incaricati dalle Unità sanitarie locali, ai fini dell'attuazione del Titolo III della L.R. n. 19 del 1982.</p>	<p><i>Art. 9 Tutela della fauna ittica</i></p> <p>1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive.</p> <p>2. La Giunta regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la pesca a pagamento.</p> <p>3. L'ente territorialmente competente, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può:</p> <p>a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;</p> <p>b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.</p> <p>4. L'amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall'ente territorialmente competente.</p> <p>5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso all'ente territorialmente competente.</p>
<p><i>Art. 24 Pesca a pagamento</i></p> <p>2. L'esercizio della pesca a pagamento può essere consentito esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche ed è subordinato alla autorizzazione del Comune.</p> <p>3. Con l'autorizzazione sono stabiliti:</p> <p>a) la superficie dei bacini;</p> <p>b) la durata dell'attività;</p> <p>c) le specie che possono essere immerse;</p> <p>d) il rifornimento idrico;</p> <p>e) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente;</p> <p>f) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato;</p> <p>g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato;</p> <p>h) il divieto di asportazione del pesce in vivo.</p>	<p><i>Art. 19 Impianti di pesca a pagamento</i></p> <p>1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dall'ente territorialmente competente, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 e della relativa disciplina regionale.</p> <p>2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.</p> <p>3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.</p> <p>4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.</p>
<p><i>Art. 26 Piscicoltura</i></p> <p>1. L'allevamento di pesce è considerato attività agricola.</p> <p>2. L'esercizio della piscicoltura nelle acque interne è subordinato alla concessione di derivazione dell'acqua necessaria alla produzione ed è soggetto ad autorizzazione provinciale con la quale sono stabilite:</p> <p>a) la superficie dei bacini e la durata dell'attività;</p> <p>b) le specie ittiche che possono essere allevate;</p> <p>c) il rifornimento idrico e gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire la separazione delle acque e le condizioni da osservare per la loro salvaguardia.</p> <p>3. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca. Il pesce allevato di misura inferiore alla metà di quella consentita per la pesca può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.</p> <p>4. Chiunque trasporti o detenga a scopo di commercio specie ittiche allevate deve essere in possesso della prescritta certificazione sanitaria.</p> <p>5. Chiunque trasporti o detenga specie ittiche per la immissione destinata al ripopolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2.</p> <p>6. È vietato l'allevamento a scopo di ripopolamento delle acque interne dell'Emilia-Romagna di specie ittiche estranee alla fauna locale, indicate a norma dell'art. 13, comma 2, con esclusione della Carpa erbivora.</p>	<p><i>Art. 17 Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura</i></p> <p>1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti autorizzati dall'ente territorialmente competente, acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.</p> <p>2. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.</p>